

# COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

## SETTORE POLIZIA LOCALE

li, 04/03/2010

ORDINANZA N° 12 Prot. 1896

**OGGETTO:** Istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con zona rimozione per tutti i veicoli in via del Cantinone (tratto antistante il civico 26), area interessata da un cantiere edile per lavori di manutenzione ordinaria dello stabile sito in Via del Cantinone n. 26 a far data dal 04.03.2010 ad ultimazione degli stessi e comunque non oltre il 04.04.2010.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta presentata in data 04.03.2010 prot. 1821 dal Sig. LIPPI Pietro, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Via del Cantinone n. 26;

Considerata la necessità di istituire una nuova disciplina della sosta e circolazione nell'area in oggetto ai fini di una maggior sicurezza stradale e per consentire l'esecuzione dei lavori in condizione di sicurezza, salvaguardando l'accessibilità generale e un sufficiente livello di fluidità della circolazione;

Visti gli articoli 1-5-6-7-21-157-158-159 del vigente C.d.S., D.L. nr.285 del 30.04.1992;

### ORDINA

L'istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con zona di rimozione per tutti i veicoli, in via del Cantinone (tratto antistante il civico n. 26), area interessata da cantiere per lavori di ordinaria manutenzione dell'edificio di cui sopra a far data dal 04.03.2010 ad ultimazione degli stessi e comunque non oltre il 04.04.2010.

Alla ditta esecutrice dei lavori, impresa edile MOISE Marcello con sede in Montefiascone in Via Mosse n. 323, di disporre in loco **regolamentare segnaletica stradale, anche di preavviso**, in ottemperanza a quanto prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. Del 10.07.2002 (disciplinare tecnico della segnaletica stradale temporanea) e da ogni altra norma vigente.

Che la segnaletica stradale temporanea relativa all'istituzione dei divieti di sosta sia posizionata con preavviso e sia chiaramente indicato il periodo di validità degli stessi.

**Alla Ditta responsabile dei lavori di ripristinare la segnaletica verticale, orizzontale e quanto altro inerente la sicurezza stradale in genere, che è inoltre responsabile civilmente e penalmente per danni o incidenti verificatesi a causa del mancato intervento di ripristino al termine dei lavori.**

La sospensione delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei LL.PP. Ai sensi dell'art. 37 c.3 del C.d.S., entro i termini e con le modalità previste dall'art. 74. del Regolamento di Esecuzione.

**I trasgressori saranno puniti a norma di legge.**

**Il Resp.le Settore P.L.  
Ten. Pietro Bellucci**